

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 6 luglio 2021, n. 110

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 6 luglio 2021. In merito alle criticità prodotte dal sovraffollamento delle classi ed alla richiesta di attivazione dell'organico COVID anche per l'anno scolastico 2021-2022.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- gli articoli 3 e 34 della Costituzione;
- il decreto ministeriale 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica);
- il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica);
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica);
- il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 (Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola);
- la legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

Premesso che:

- nell'anno scolastico 1958-59 in Italia frequentavano le scuole elementari 4,67 milioni di alunni in 45.878 scuole; un decennio dopo, nel 1969-70, gli alunni delle scuole elementari erano saliti a 4,73 milioni in 37.992 scuole. Nel periodo successivo, esauritasi gli effetti del cosiddetto "baby-boom", iniziava il trend della de- natalità, che ha comportato una vistosa caduta del numero degli scolari iscritti alle scuole primarie, che nell'anno 2018 vedevano 2,75 milioni di alunni ripartiti in 16.948 scuole;
- in Italia i bambini che frequentano la scuola primaria sono diminuiti di oltre il 40 per cento rispetto ai massimi degli anni Settanta, le scuole sono diminuite di oltre il 50 per cento, mentre la media di alunni per classe è rimasta pressoché invariata nel tempo;

- nei prossimi dieci anni è previsto un milione di alunni in meno; malgrado sia in atto una tale tendenza, non accenna a scomparire il fenomeno delle aule troppo affollate, le cosiddette classi "pollaio";

Ritenuto che il concetto di "classe pollaio" di per sé possa essere ritenuto piuttosto generico, in quanto non quantifica il limite massimo di alunni per classe, oltre il quale la "numerosità diventa patologica", rendendo quindi necessario ancorarlo a parametri oggettivi desumibili da norme vigenti;

Rilevato che l'articolo 5 del citato decreto ministeriale 26 agosto 1992, in relazione all'affollamento dei plessi scolastici, stabilisce che: "Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

- aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività;
- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20 per cento;
- refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m (Elevato al quadrato)";

Rilevato che in base all'articolo 4, comma 1, del d.p.r. 81/2009, è consentito, al fine di assicurare stabilità alla previsione delle classi "riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola dai successivi articoli";

Rilevato, altresì, che i commi 2 e 3, articolo 5 (Classi con alunni in situazione di disabilità) del d.p.r. 81/2009 recitano, rispettivamente, quanto di seguito riportato:

- "2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve, in ogni caso, far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- “3. L’istituzione delle classi e delle sezioni, secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2, è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con decreto annuale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente”;

Considerato che il richiamato decreto presidenziale ha ridisegnato nei seguenti termini la disciplina in merito al numero minimo e massimo di alunni per classe delle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 (Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola):

- scuola dell’infanzia: previsto l’innalzamento da 25 a 26 del numero massimo di alunni per classe;

- scuola primaria: il numero minimo di alunni per classe, stabilito dal sopracitato decreto in 10, ed il numero massimo in 25, è passato ad un minimo di 15 e ad un massimo di 27 alunni;

- scuola secondaria di primo grado: si è passati da un minimo di 15 ed un massimo di 25 ad un minimo di 18 e ad un massimo di 28 alunni;

- scuola secondaria di secondo grado: attualmente è possibile comporre classi di 33 alunni; mentre in virtù del richiamato articolo 4, comma 1, del d.p.r. 81/2009, risulta conforme alla legge comporre sezioni con 36 alunni;

Preso atto che una recente mappatura delle aule eccessivamente affollate presentava, a livello nazionale, il seguente quadro:

- Scuola dell’infanzia:

- 4899 classi con 26-30 alunni per classe;

- 88 classi con 31-34 alunni per classe;

- 212 classi con più di 34 alunni per classe.

- Scuola primaria:

- 4945 classi con 26-30 alunni per classe;

- 29 classi con 31- 34 alunni per classe;

- 19 classi con più di 34 alunni per classe.

- Scuola secondaria primo grado:

- 7251 classi con 26-30 alunni per classe;

- 65 classi con 31-34 alunni per classe;

- 15 classi con più di 34 alunni per classe.

- Scuola secondaria di secondo grado:

- 1310 classi con 31-34 alunni per classe;

- 267 classi con più 34 alunni per classe. (fonte:

Orizzonte scuola, 2019);

Considerato che, secondo recenti dati forniti dal MIUR, le classi sovraffollate sarebbero il 5 per cento circa del totale nazionale, con percentuali più alte nella scuola

dell’infanzia; tale fenomeno risulta “legato a doppio filo ad un altro tema cruciale, quello dell’edilizia scolastica”, che in Italia si caratterizza per una forte presenza di scuole “dislocate in strutture poco adatte e nate con altre destinazioni d’uso”, plessi dove, anche quando non vi è numero eccessivo di alunni, si manifestano problemi strutturali che ostacolano l’apprendimento e mettono a rischio la sicurezza degli alunni. (fonte: Scuola 24, Il Sole 24 Ore, 8 ottobre 2019);

Ricordato che in data 17 giugno u.s. la Quinta Commissione consiliare ha provveduto ad audire il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana in merito al sovraffollamento delle classi ed alla loro composizione;

Richiamata la Circolare del MIUR 12 novembre 2020 (Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022), che, in merito al procedimento di iscrizione, evidenzia:

- la fondamentale importanza che assume “la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle regioni che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre ad istituire, accorpate e/o trasformare le istituzioni scolastiche, provvede ad arricchire l’offerta formativa”;

- il basilare ruolo svolto degli uffici scolastici regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le regioni e gli enti locali, sono chiamati a fornire “il proprio qualificato contributo alla distribuzione sul territorio di un’offerta formativa equilibrata al fine di tutelare il diritto allo studio di alunni e studenti”, pur essendo prerogativa del Ministero preposto definire annualmente le dotazioni organiche complessive, a livello nazionale e regionale;

Considerato che:

- il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, nel corso dell’audizione, ha inteso puntualizzare, tra gli altri aspetti, che a livello complessivo, salvo alcuni casi eccezionali, in Toscana i dati sulla numerosità delle classi si dimostrano rispondenti al dettato della normativa vigente, con una disponibilità di docenti, per il prossimo anno, inferiore di circa una sessantina di unità rispetto all’anno 2020-2021;

- l’esistenza di classi eccessivamente sovraffollate, in una situazione di normalità, costituisce un oggettivo fattore di ostacolo ad una didattica efficace ed inclusiva, oltreché elemento di rischio in termini di sicurezza, mentre in una situazione di pandemia può rappresentare anche un fattore in grado di determinare maggiori probabilità di contagio e di diffusione del virus;

- al fine di ovviare a tali criticità, uno strumento è stato individuato nell’attivazione, anche per il prossimo anno scolastico, dell’organico COVID, ipotesi sulla quale i ministeri competenti stanno lavorando, al fine di rivedere la capienza dei fondi, valutando anche l’ipotesi di attingere dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,

al fine di poter rideterminare il numero di studenti per classe;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento, avanzando la questione anche in Conferenza delle Regioni, affinché, nell'ottica di evitare e prevenire le criticità derivanti dal sovraffollamento delle classi, si possa valutare una revisione della normativa vigente in materia di composizione delle stesse, al fine di adeguarne le disposizioni alla situazione presente;

a sollecitare il Governo affinché provveda ad attivare il cosiddetto "organico COVID", una delle novità dell'emergenza sanitaria pensato per sopperire alle necessità delle scuole, che, al momento, non risulta confermato per il prossimo anno scolastico 2021-2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti

DECRETO 6 luglio 2021, n. 169

Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 9 luglio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, approvato con DPGR n. 22 del 4 febbraio 2021;

Visto in particolare l'articolo 8 di tale Accordo che istituisce un Collegio di Vigilanza che vigila sull'attuazione dell'Accordo stesso, composto, tra gli altri, dal

Presidente della Giunta regionale (o suo delegato), che lo presiede;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Preso atto che per il giorno 9 luglio 2021 è stata convocata una seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo sopraccitato e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto, quindi, opportuno, delegare l'Assessore all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo, Leonardo Marras, a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo suddetto;

DECRETA

L'Assessore all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo, Leonardo Marras, è delegato a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti convocata per il giorno 9 luglio 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 6 luglio 2021, n. 170

"Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione". Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE